

proposta: 15554
numero: 41
data: 23/02/2020

Servizio / Settore: **SERVIZIO SEGRETERIA PROTOCOLLO E
ARCHIVIO**

ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO

Nr. 41 DEL 23/02/2020

OGGETTO:	PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CAUSATA DAL "CORONAVIRUS COVID19"
-----------------	---

U

Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
Protocollo N. 0005978/2020 del 23/02/2020



IL SINDACO

Visto il comunicato pervenuto dall'Agencia di informazione e comunicazione della Giunta regionale prot. n. 66/2020 (assunta al protocollo comunale al n. 5975 in pari data), in cui si annuncia l'adozione di un'ordinanza sottoscritta dal Presidente della Regione Emilia Romagna e dal Ministro della Salute, assunta a seguito del verificarsi di alcuni casi di infezione da Coronavirus COVID19 nel territorio della Regione Emilia Romagna;

Preso atto che nel succitato comunicato vengono riportate le misure che saranno trasfuse nell'ordinanza sopra menzionata, volte a contenere il diffondersi del contagio, a tutela del bene primario della salute pubblica, costituzionalmente garantito;

Preso atto che nel medesimo comunicato si precisa che le misure avranno validità da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo 2020 incluso;

Ritenuto necessario, in attesa della formale adozione e pubblicazione dell'ordinanza in parola, garantire l'applicazione di tali misure anche nel Comune di Mirandola, pur non registrandosi casi di infezione nel territorio comunale, al fine di consentirne l'applicazione già da lunedì 24 febbraio e di assicurare così un sistema coerente ed organico di prevenzione contro la diffusione del contagio;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali), che prevede, tra l'altro:

- comma 5: in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale... Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
- comma 6: in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

ORDINA

al fine di contrastare la diffusione dei casi di infezione da Coronavirus COVID19:

- di sospendere le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva (comprese palestre pubbliche e private), ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
- di sospendere i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- di sospendere i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- di sospendere ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- la chiusura di tutti i servizi non residenziali per anziani, disabili e minori (centri diurni, spazi anziani, servizi semi-residenziali, ecc.);

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



- di prevedere l'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel territorio comunale da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- che le Direzioni sanitarie ospedaliere prevedano la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno; anche le RSA per non autosufficienti dovranno limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
- che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
- che gli organismi competenti riguardo al trasporto pubblico provvedano alla disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale;
- di sospendere le procedure concorsuali, ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Si invita inoltre tutta la cittadinanza a rispettare scrupolosamente le seguenti misure igieniche:

- lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
- a contattare il Numero Verde regionale 800462340 se si accusano febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.

Si precisa, infine, che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi e che gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo 2020 inclusa e, comunque, sino all'adozione dell'ordinanza sottoscritta dal Presidente della Regione Emilia Romagna e dal Ministro della Salute, trattandosi di un'emergenza sanitaria non di carattere locale, ma di livello nazionale e regionale e, come tale, soggetta alla competenza delle Autorità statali e regionali (comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2009).

Si trasmette copia dell'ordinanza alla Direzione didattica di Mirandola, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, all'ASP Comuni Modenesi Area Nord, alla Prefettura di Modena, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, al fine di assicurarne la corretta applicazione ed osservanza.

Si dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza a tutti i Servizi del Comune e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, affinché ne curino la comunicazione, per quanto di rispettiva competenza, a tutti i soggetti interessati dall'applicazione delle misure di prevenzione.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente responsabile del Settore Affari generali, Promozione del Territorio e Sport
luca.bisi@comune.mirandola.mo.it
T. 0535 29511

IL SINDACO
AVV. ALBERTO GRECO

*(Firmato digitalmente ai sensi ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)*